

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

RINUNCIA AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI: IMPONIBILE DAL 2016 LA QUOTA CHE ECCEDE IL COSTO FISCALE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 14/09/2015 n. 147 (decreto internazionalizzazione) introducendo il nuovo comma 4-bis dell'articolo 88 del Tuir in materia di sopravvenienze attive, riforma, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, il regime fiscale Ires delle rinunce ai crediti da parte dei soci.

QUOTA IMPONIBILE

Come chiarito dal documento OIC 28, la rinuncia al credito va rilevata contabilmente nel patrimonio netto della debitrice utilizzando una apposita voce delle altre riserve.

Dal punto di vista fiscale, pur in assenza di transito dal conto economico, il venir meno di debiti può generare sopravvenienze attive ai sensi dell'articolo 88 del Tuir.

A decorrere dal 01.01.2016, la rinuncia al credito da parte dei soci, per la parte che eccede il relativo valore fiscale, viene considerata sopravvenienza attiva, e quindi componente reddituale imponibile che concorre alla formazione del reddito della società.

Le novità introdotte dal decreto legislativo 147/2015 non si estendono all'Irap delle società di capitali, tributo la cui base imponibile è determinata esclusivamente sulle risultanze del conto economico civilistico.

COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOCIO

Il socio deve comunicare alla partecipata il valore riconosciuto, altrimenti questo si considera pari a zero e la società deve assoggettare a tassazione l'intera sopravvenienza attiva.

A tal fine, lo stesso legislatore prevede che il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente, comunichi alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione, viene attribuito al credito un valore fiscale pari a zero, con la conseguenza che la società (o debitore) assoggetta a tassazione tutta la sopravvenienza attiva.

Pertanto, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, il nuovo regime qualifica fiscalmente "apporto" (non tassabile) la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito, tanto nelle operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore).

Nei limiti del valore fiscale del credito, dunque, per simmetria il socio incrementa il costo fiscale della partecipazione in misura pari al costo fiscale del credito rinunciato (articolo 94, comma 6, Tuir), mentre la società rileva fiscalmente un apporto non tassabile; l'eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile. "Viene così equiparata - si legge sempre nella relazione illustrativa del "decreto internazionalizzazione" - l'operazione di apporto da parte del socio e successivo saldo e stralcio del debitore partecipato con il creditore con l'operazione di previa acquisizione del credito (a "sconto") da parte del socio e successiva rinuncia".

Nelle ipotesi, invece, di conversione del credito in partecipazioni, il valore fiscale delle stesse equivarrà a quello del credito convertito, al netto delle perdite rilevate al momento della conversione, a prescindere dalla modalità seguita per il loro compimento (ad esempio, sottoscrizione di aumento di capitale con compensazione) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti.

Per espressa previsione normativa, nei casi contemplati dal comma 4-bis, trovano applicazione le previsioni di riduzione o eliminazione della tassazione della sopravvenienza attiva del debitore in presenza delle procedure concorsuali o situazioni similari previste dal nuovo comma 4-ter per le riduzioni dei debiti delle imprese in difficoltà.

FAC SIMILE RINUNCIA A CREDITI

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Spett.le Società
ALFA SRL
00100 - ROMA
A mezzo Pec

OGGETTO: RINUNCIA A CREDITI

Con la presente, nella mia qualità di socio della società in indirizzo (dora in poi "Società"), premesso di essere titolari alla data odierna di un credito derivante da (es.: finanziamento soci, oppure fattura n. ... del ..., oppure) ammontante complessivamente ad euro [.....] (d'ora in poi il "Credito"), preso atto della situazione patrimoniale della Società e delle richieste di capitalizzazione formulate dal suo organo amministrativo

DICHIARO

di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, come in effetti rinuncio, al rimborso del Credito per il suo intero ammontare (oppure: limitatamente ad un importo di euro).

L'importo del Credito rinunciato verrà conseguentemente acquisito al patrimonio netto della Società quale riserva disponibile per gli utilizzi consentiti dalla legge.

Si fornisce apposita dichiarazione sostitutiva circa il valore fiscale del credito come richiesto dall'art. 88, comma 4-bis, Dpr 917/1986.

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 Dpr 445/2000)

Spett.le Società
ALFA SRL
00100 - ROMA
A mezzo Pec

Il sottoscritto/a [.....] nato a [.....] il [.....] residente a [.....] via [.....] codice fiscale [.....]

- consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, Dpr n. 445/2000)
- viste le disposizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis, del Dpr 917/1986

DICHIARA

1. di essere socio della società [.....] con una partecipazione pari a [.....];
2. che il valore fiscale del Credito vantato verso la società [.....], oggetto di rinuncia come da separata dichiarazione, è pari ad euro [.....]

Data

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it